



COMUNE DI BERZO DEMO

Provincia di Brescia

P.zza Donatori di Sangue 1 25040 Berzo Demo BS

www.comune.berzo-demo.bs.it e.mail: info@comune.berzo-demo.bs.it

Prot. 3168/2025

Berzo Demo, 3.5.2025

ORDINANZA N.11/2025

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. n.267/2000, per la messa in sicurezza dei terreni adiacenti alla S.S.42 "Del Tonale e della Mendola" dal km. 104+400 al km 108+600 mediante taglio e potatura di piante e vegetazione pericolante.

IL SINDACO

Premesso che "Anas S.p.A.", in qualità di ente gestore della Strada Statale S.S.42 "Del Tonale e della Mendola", con propria comunicazione del 30.1.2025 (prot.U.0081166, acclarata al protocollo comunale al n.634/2025 in data 31.1.2025), ha segnalato la presenza di numerose alberature divelte e pericolanti a ciglio strada tra le progressive km. 104+400 e km 108+600, evidenziando che, in caso di condizioni meteorologiche avverse (pioggia o vento intensi e persistenti), esse potrebbero cadere sulla carreggiata, rappresentando un potenziale rischio per la circolazione;

Rammentato che:

- l'art.29, comma 1, del D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii. (*Codice della Strada*) rubricato "Piantagioni e siepi" al comma 1 impone che *"I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie."* ed al comma 2 *"Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile."*;
- l'art.31 del medesimo codice, rubricato "Manutenzione delle Ripe", stabilisce che *"i proprietari dei fondi laterali alle strade devono mantenere le ripe, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, [...] Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi."*;
- l'art.26 comma 6 del D.P.R. n.495/1992 e ss.mm.ii (*Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada*) rubricato "Fasce di rispetto fuori dai centri abitati" dispone che *"La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m"*;

Atteso che gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii. (*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*) attribuiscono al Sindaco il potere di adottare provvedimenti, contingibili e urgenti, per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, nel capo di specie, nei confronti dei proprietari di tali fondi affinché intervengano alla messa in sicurezza delle ripe;

Considerato il pericolo che si verifichino cadute di arbusti ed alberature sulla sede stradale dai terreni a ridosso della carreggiata, con eventuali riconnessi danni arrecati a persone, animali e cose e pregiudizio alla sicurezza stradale, e che, di conseguenza, s'impongono interventi urgenti finalizzati al ripristino delle considerazioni di sicurezza;

Riscontrata, nella fattispecie di cui trattasi, la presenza di motivi pregiudiziali per la pubblica incolumità e per la sicurezza stradale che rendono necessaria l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente, di competenza del Sindaco, a salvaguardia dell'incolumità delle persone, animali e la preservazione dei beni, così come previsto dalla normativa sopra citata, in quanto la vegetazione prospiciente la strada statale risulta in precarie condizioni;

Ritenuto necessario ed urgente ordinare, a tutti i proprietari, possessori e conduttori di terreni confinanti con la S.S.42 del "Tonale e della Mendola", nel tratto dal km. 104+400 al km 108+600 ricadente nel territorio comunale di Berzo Demo, di provvedere, entro e non oltre 25 (venticinque) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza:

- all'esecuzione di dedicato taglio raso degli elementi arborei, arbustivi erbe e polloni per metri 4 (quattro) di larghezza dal ciglio stradale, su entrambi i lati ed al diradamento/controllo della vegetazione che possa, per inclinazione, stato di salute o posizione, costituire pericolo per la circolazione stradale, nel versante a monte per 20 (venti) metri dal margine superiore della carreggiata;
- affinché, durante l'esecuzione degli interventi, sia prestata la massima attenzione a non arrecare disturbo, danno o distruzione della fauna selvatica, nidi, tane e siti di riproduzione;
- alla manutenzione periodica delle alberature e della vegetazione presente lungo i propri fondi, al fine di prevenire situazioni di rischio, rammentando come risulti vietata la nuova piantumazione di alberi entro il limite di 6 metri lateralmente alla strada, così come disposto dall'art.26 comma 6 del DPR 495/1992 (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada*);

Visti:

- gli artt.li 50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
 - gli artt.li 29 e 31 del D.Lgs. n.285/1992 (*Codice della Strada*) nonché il relativo D.P.R. n.495/1992 e ss.mm.ii (*Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada*);
- per quanto sopra, con la presente,

ORDINA

a tutti i proprietari, possessori e conduttori di terreni confinanti con la S.S.42 del "Tonale e della Mendola", nel tratto dal km. 104+400 al km 108+600 ricadente nel territorio comunale di Berzo Demo, di provvedere, entro e non oltre 25 (venticinque) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza:

- all'esecuzione di dedicato taglio raso degli elementi arborei, arbustivi erbe e polloni per metri 4 (quattro) di larghezza dal ciglio stradale, su entrambi i lati ed al diradamento/controllo della vegetazione che possa, per inclinazione, stato di salute o posizione, costituire pericolo per la circolazione stradale, nel versante a monte per 20 (venti) metri dal margine superiore della carreggiata;
- affinché, durante l'esecuzione degli interventi, sia prestata la massima attenzione a non arrecare disturbo, danno o distruzione della fauna selvatica, nidi, tane e siti di riproduzione;
- alla manutenzione periodica delle alberature e della vegetazione presente lungo i propri fondi, al fine di prevenire situazioni di rischio, rammentando come risulti vietata la nuova piantumazione di alberi entro il limite di 6 metri lateralmente alla strada, così come disposto dall'art.26 comma 6 del DPR 495/1992 (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada*);

DISPONE CHE

- quanto ordinato e disposto nel presente provvedimento abbia efficacia immediata dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, fatto salvo il potere sindacale di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salvo l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione del provvedimento in essere;
- la presente Ordinanza sia resa nota ai proprietari degli immobili interessati, ad ANAS S.p.A, alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Valsaviore, alla Stazione dei Carabinieri di Cedegolo, alla Stazione Carabinieri Forestali di Cedegolo, al Corpo di Polizia Provinciale di Brescia, ed alla Prefettura di Brescia;
- la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza sia affidata al Comando di Polizia Locale e delle altre Forze dell'Ordine competenti;

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo (TAR) Sezione di Brescia ovvero, in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data di pubblicazione.

In caso di inottemperanza entro il termine assegnato:

- si applicano le sanzioni previste dell'art.29 del D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii.;
- il Comune potrà procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi, addebitando ai responsabili le spese sostenute, fatta salva ogni ulteriore azione civile o penale per danni arrecati a terzi e all'eventuale denuncia ai sensi dell'art.650 c.p. (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità).

Che la presente Ordinanza è adottata nelle more della verifica della reale competenza in ordine agli obblighi gravanti sul gestore e proprietario dell'infrastruttura viaria, e d'intesa con la Prefettura di Brescia, e che, qualora tale competenza sia confermata, i relativi oneri saranno posti a carico del medesimo.

 **Il Sindaco**
Giovanni Battista Bernardi